



REGIONE PUGLIA



Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) dopo il decreto correttivo e integrativo (D.Lgs. 56/2017)

I Contratti di Concessione, i Contratti di PPP e la Finanza di Progetto come occasione di sviluppo programmato e monitorato del territorio

Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, Bari

12 marzo 2018

Avv. MASSIMO RICCHI

Consulente e Firmatario PPP per PA

I settori di intervento

Risorse idriche

**Captazione – Adduzione - Trattamento - Potabilizzazione
Distribuzione - Reti fognarie e depurazione**

Trasporti

**Strade - Autostrade - Ponti e Tunnel - Aeroporti – Porti -
Interporti - Trasporto pubblico locale**

Ambiente

Smaltimento RSU

**Strutture
sportive**


**Impiantistica sportiva (piscine, centri sportivi
polivalenti, etc.)**

**Strutture
culturali**


**Centri congressi - Recupero immobili storici – Musei –
Biblioteche – Riqualficazione urbana**

**Opere pubbliche
varie**

**Edilizia Sanitaria – Edilizia Penitenziaria – Edilizia
Scolastica – Immobili uso PA – Alloggi personale militare
– Caserme – Parcheggi – Data Centre ...**




Fonte: www.infopieffe.it




Fonte: www.infopieffe.it

PERIODO 2002-2014

Numero




Importo (Meuro)




2014


Numero



Importo (Meuro)



MERCATO COMPLESSIVO LL.PP. PPP SU APPALTI ITALIA - 2011



Le Procedure di aggiudicazione e i Contratti


NUOVO Codice D.Lgs. 50/2016

La legge fondamentale di regolazione del Mercato delle Concessioni e del PPP è il **nuovo Codice D.Lgs. 50/2016** (Codice).

All'interno del Codice sono regolati diversi tipi di procedimenti strumentali alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità con Schemi contrattuali di Concessione e di Partenariato Pubblico Privato.

- **artt. 166 - 181 del Codice (Finanza di progetto ad iniziativa pubblica)**
- **artt. 183 del Codice (Finanza di progetto ad iniziativa privata)**

La finalità di entrambe le tipologie procedimentali, a valle, è quella di individuare l'aggiudicatario che sottoscriverà il contratto di concessione o di PPP regolati rispettivamente dall'art. 165 e 180 del Codice.



Le Procedure di aggiudicazione: la Programmazione

La Programmazione nel precedente Codice (D.Lgs. 163/2006)

ART. 128, commi 2 e 3 del Precedente Codice

COMMA 2 LA PA INDIVIDUANO CON PRIORITA' I BISOGNI CHE POSSONO ESSERE SODDISFATTI TRAMITE REALIZZAZIONE DI LAVORI FINANZIABILI CON CAPITALI PRIVATI, IN QUANTO SUSCETTIBILI DI GESTIONE ECONOMICA

COMMA 3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEVE PREVEDERE UN ORDINE DI PRIORITA'. NELL'AMBITO DI TALE ORDINE SONO DA RITENERE COMUNQUE PRIORITARI I LAVORI DI MANUTENZIONE, DI RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE, DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI GIA' INIZIATI, I PROGETTI ESECUTIVI APPROVATI, NONCHE' GLI INTERVENTI PER I QUALI RICORRA LA POSSIBILITA' DI FINANZIAMENTO CON CAPITALE PRIVATO MAGGIORITARIO

COMMA 6 L'INCLUSIONE NELL'ELENCO ANNUALE ... E' SUBORDINATA ALLA PREVIA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, ... SALVO ... PER I LAVORI DI CUI ALL'ART. 153 PER I QUALI E' SUFFICIENTE LO STUDIO DI FATTIBILITA'

Il Regime transitorio nella programmazione (D.Lgs. 50/2016)

La Programmazione

Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

Comma 3. **Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci**, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. **Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.**

Art. 21 (Programma di acquisizioni delle stazioni appaltanti)

Comma 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
 - d) **i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;**
 - e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

Il Regime transitorio nella programmazione (D.Lgs. 50/2016)

I livelli di progettazione

Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

Comma 4. **Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.** Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia.

Art. 23 (Programma di acquisizioni delle stazioni appaltanti)

Comma 3. **Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.** Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.

La Programmazione nel nuovo Codice (D.Lgs. 50/2016)

Art. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)

- Comma 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori **adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici**, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio.
- Comma 4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano anche i lavori complessi e **gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato**.
- Comma 6. **Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.**

La Competenza

ART. 183, 2 Codice

Il progetto di fattibilità (tecnica ed economica) da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera.

La Competenza

ART. 113, 2 Codice

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, **le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.**



AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Prot. n. 7398

Verona, 27 febbraio 2009

SCADENZA ore 12.00 del 23 marzo 2009

AVVISO

DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI CON IL SISTEMA DEL PROJECT FINANCING

L'Azienda Ospedaliera di Verona, con sede in P.le A. Stefani n. 1, 37136 Verona, indirizzo di posta elettronica www.ospedaliverona.it, indice una selezione per il conferimento di un incarico esterno di consulenza e assistenza legale ed economico-finanziaria in materia di affidamento di concessione di lavori pubblici con il sistema del *project financing*.

Art. 1

Oggetto dell'incarico

Oggetto dell'incarico, di cui al presente avviso, è la consulenza e l'assistenza legale ed economico-finanziaria in materia di affidamento di concessione di lavori pubblici con il sistema della finanza di progetto nel settore dell'edilizia sanitaria. In particolare, l'incarico ha ad oggetto:

- relativamente all'attività di consulenza ed assistenza legale:
 - la predisposizione e/o la revisione della documentazione di gara e dei relativi allegati per la parte giuridica;
 - il supporto all'Azienda Ospedaliera (anche mediante la redazione di pareri orali e/o scritti), con particolare riferimento agli aspetti di diritto amministrativo e contrattualistici, nella procedura di gara fino alla stipulazione della convenzione con il concessionario;
- relativamente all'attività di consulenza ed assistenza economico-finanziaria:
 - la redazione e/o la revisione dello studio di fattibilità per la parte economico-finanziaria ed il supporto nella procedura di gara per le problematiche di natura economico-finanziaria fino alla stipulazione della convenzione con il concessionario.

Il rapporto che sorgerà tra l'Amministrazione ed il soggetto che risulterà affidatario dell'incarico è di natura occasionale.

Studio di fattibilità – Regolamento art. 14 DPR 207/2010

Art. 14

1. Comma 1, Studio di fattibilità ordinario
2. Comma 2, Qualora lo studio di fattibilità è posto a base di gara art. 58 e 153 del Codice
3. a) Relazione illustrativa generale contenente ... b) Relazione tecnica contenente ...; c) Elaborati progettuali stabiliti dal Responsabile del procedimento ...
4. D) elaborato tecnico economico contenente:
 - La verifica della possibilità della concessione rispetto all'appalto;
 - Analisi della fattibilità economico finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e nel caso di concessione alla fase di gestione;
 - **Analisi della fattibilità economico sociale (analisi costi benefici)**
 - **Schema del sistema tariffario in caso di concessione**
 - **Elementi essenziali dello schema di contratto**

La Competenza: PPP, Progetto di fattibilità/SdF nel periodo transitorio

Art. 181 D.Lgs . 50/2016 (Partenariato pubblico privato) Garanzie procedurali – ADEGUATA ISTRUTTORIA

Art. 181, comma 3, dove “**La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento:**

- 1) all’analisi della domanda e dell’offerta**
- 2) della sostenibilità economico-finanziaria e**
- 3) economico-sociale dell’operazione,**
- 4) alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell’operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto” (Corte dei Conti).**

Diligenza specifica della PA sulla bancabilità

Art. 165 e 180, comma 7 (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni)

Art. 165, comma 4. Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, **i bandi e i relativi allegati**, ivi compresi, a seconda dei casi, **lo schema di contratto e il piano economico finanziario** sono definiti in modo da **assicurare adeguati livelli di bancabilità**, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito.

La Conferenza preliminare prima della gara: funzione e obiettivi

Art.14, comma 3, l. 241/90 (modifica d.lgs. 127/2016)

Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.

La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà.

La volontà della PA e le responsabilità dei soggetti interferenti

Art. 27 del Nuovo Codice D.Lgs. 50/2016

Comma 3.

In sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità (tecnica ed economica), con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, **ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto.** Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n.241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità.

Comma 4.

In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3, **gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate** con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza. **La violazione dell'obbligo di collaborazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.**

IL PROMOTORE MONOFASE

La P.A. pubblica il bando, ponendo a base di gara uno studio di fattibilità (co. 1)



Esamina le offerte pervenute [lett. a)]



Redige una graduatoria [lett. b)]



Nomina il promotore [lett. b)]



Pone in approvazione
il progetto preliminare del promotore e richiede, se necessario, modifiche progettuali
[lett. c)]



3 IPOTESI:



1) Il promotore accetta la
richiesta della P.A. (co. 11)
la concessione è
aggiudicata al promotore



2) Il promotore **NON** accetta la
richiesta della P.A. [lett. e)]



la P.A. formula la stessa richiesta ai concorrenti successivi in graduatoria
la concessione è aggiudicata al concorrente che accetta



3) Il progetto **NON** necessita di modifiche progettuali [lett. d)]
la P.A. stipula direttamente il contratto di concessione
con il promotore

Il Promotore Monofase

Art. 183, comma 1-14

I TEMI CRITICI

- **I contenuti del bando:** 1) oltre a quelli *standard* previsti dall'art. 72 del Codice elencati all'art. 183, c. 3, a) e b). **A base un PROGETTO DI FATTIBILITA'**
- **Valore della concessione art. 167, comma. Fatturato totale per la durata del contratto.**
- **L'offerta economicamente più vantaggiosa art. 183, c. 5:** "Oltre a quanto previsto dall'articolo 95 (OEV), l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla (a) qualità del progetto definitivo presentato, (b) al valore economico e finanziario del piano e (c) al contenuto della bozza di convenzione.
- **La negoziazione del progetto:** 1) **183, c. 3, sub a)** una volta individuato il promotore la PA ha la possibilità di chiedere di apportare delle modifiche al progetto e le conseguenti modifiche al PEF. Sia dalla PA che dalla conferenza dei servizi; 2) Riflessione ulteriore sui poteri della PA di modifica per far raggiungere la convenienza dell'operazione;
- **Lo scorrimento:** 1) **183, c. 3, sub b)** in caso di rifiuto di apportare le modifiche la PA chiede ai successivi in graduatoria il primo che accetta si aggiudica il contratto. Si osservi il meccanismo che sottrae la PA dal ricatto ma specialmente se si abbraccia la tesi di negoziazione aperta. Il c. 12 il concorrente aggiudicatario compensa il promotore incentivo da pagare al promotore 2.5 investimento
- **La conferenza dei servizi e il rischio amministrativo: art. 183, c. 10, lett. c) e art. 27** Viene parzialmente abbattuto il rischio amministrativo: i costi delle modifiche richieste al **PROGETTO DEFINITIVO** sono a carico del promotore + **VIA**, quale gli effetti negli incentivi interni al processo di gara ?

Il Promotore Aprogrammatico

Art. 183, comma 15

La P.A. non fa programmazione

Privato presenta una proposta

PA approva il PROGETTO DI FATTIBILITA' X PROGRAMMAZIONE



Bandisce una
procedura selettiva



Base di gara: progetto di fattibilità approvato e condizioni
economiche e contrattuali offerte dal promotore



3 IPOTESI:

1) **NON** sono state presentate offerte economicamente più vantaggiose [lett. d])
il contratto è aggiudicato al promotore



2) Sono state presentate offerte economicamente più vantaggiose [lett. e])



Entro 45 giorni, il promotore può adeguare la propria proposta, divenendo aggiudicatario



3) Se il promotore **NON**
adeguа la sua proposta, diviene aggiudicatario
il miglior offerente

Programmazione della PA

Operazione assente in programmazione art. 21 Codice e strumenti programmatori

Gli Operatori economici presentano una proposta con contenuti obbligatori (comma 15)



Promotore

Art. 183, comma 15

La proposta contiene:

- a) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**
- b) Bozza di convenzione;
- c) Piano economico finanziario (PEF);
- d) Asseverazione del PEF;
- e) Specificazione del servizio e della gestione;
- f) GARANZIA DEFINITIVA ex art. 103**
- g) Importo spese per la predisposizione proposta limite 2.5% importo valore contratto/investimento sul PEF;
- h) Impegno a costituire una garanzia per importo 2.5%
- i) Autodichiarazione di qualificazione

La PA valuta la fattibilità della proposta entro tre mesi **TERMINE PERENTORIO**



Il progetto di fattibilità approvato (Approvazione v. art. 27) è posto a base di gara, **alla quale è invitato il proponente. I concorrenti, compreso il promotore, devono presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato** da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.


Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, delle spese di predisposizione della proposta.

La modifica introdotta dal correttivo d.lgs. 57/2017 apre alla liberalizzazione delle operazioni promosse dai promotori privati ex art. 183, comma 15.

Art. 183, comma 16 La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, (la locazione finanziaria di cui all'articolo 187ELIMINATO) **tutti i contratti di partenariato pubblico privato.**

La Sentenza TAR Lazio 05702/2017 pubblicata l'11 maggio 2017 apre finalmente nei rapporti tra PA e Promotori privati, che hanno investito materialmente nella predisposizione della proposta oltre ai costi della cauzione preliminare e dell'asseverazione bancaria, ad un procedimento dialettico di esame di fattibilità ed integrazioni e modifiche senza che sia più possibile da parte della PA rigettare per PI o perché non erano state previste alcune opere, investimenti ulteriori o per incapacità finanziaria.

Il PPP in Italia



LA RIPARTIZIONE NEL NUOVO CODICE TRA CONCESSIONI E CONTRATTI DI PPP – LA RIVOLUZIONE ANCORA INCOMPRESA

Il Codice e' suddiviso in VI Parti:

PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

PARTE III - CONTRATTI DI CONCESSIONE

PARTE IV - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE ED ALTRE MODALITA' DI AFFIDAMENTO

PARTE V - INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le opportunità contrattuali

Il Contratto di concessione di LAVORI (art. 3, COMMA 1, Lett. UU) del CODICE **DEFINIZIONE FORMALE**

uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;

La concessione di lavori pubblici è un **contratto** concluso tra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice.

La differenza con il contratto di appalto consiste nel fatto che in quello di concessione deve permanere l'**alea relativa** alla gestione in capo al concessionario (Comunicazione interpretativa della Commissione in materia di concessioni in GUCE 29/4/2000).

Oggetto del contratto

- Progettazione definitiva ed esecutiva (revisione o completamento di progettazione in possesso della PA)
- Esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità e lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati
- Gestione funzionale ed economica dei lavori

Causa del contratto

A fronte della realizzazione dei lavori la controprestazione per il concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori realizzati.

Art. 165 - La Concessione di lavori e servizi nel Codice D.Lgs . 50/2016 - DEFINIZIONE SOSTANZIALE

Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), **la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato.** Tali contratti comportano il **trasferimento al concessionario del rischio operativo** definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

Art. 3 Il rischio operativo nel Codice D.Lgs . 50/2016

zz) «**rischio operativo**», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario.

ccc) «**rischio di domanda**», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.

Art. 166 D.Lgs . 50/2016 (CONTRATTO DI CONCESSIONE)

Le ricadute procedurali

1) Art.166: “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, *fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte.*

LIBERA STRUTTURAZIONE GARA

O predefiniti:

- a) Procedura aperta (art. 60);
- b) Procedura ristretta (art. 61);
- c) Procedura competitiva con negoziazione (art. 62);
- d) Dialogo competitivo (art. 64);
- e) Partenariato per l'innovazione (art. 65);
- f) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 63);
- g) Finanza di progetto (art.183);
- h) Finanza di progetto aprogrammatica o strettamente privata (art. 183, comma 15).

Art. 166 D.Lgs . 50/2016 (CONTRATTO DI CONCESSIONE) Le ricadute procedurali – LA VARIANTE NEGOZIALE

Art. 171, comma 7

“**La stazione appaltante può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti.** L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati nel corso delle negoziazioni”.

La variante negoziale introduce potenzialmente un tasso di negoziazione con le potenziali controparti contrattuali mai visti in precedenza nella legislazione del *public procurement*.

I tipi concessione secondo la loro redditività

Opera calda

Progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza. I ricavi commerciali di tali progetti consentono al settore privato un integrale recupero dei costi di investimento nell'arco della vita della concessione. L'amministrazione pianifica, autorizza, indice la gara per l'assegnazione della concessione, ad esempio un'autostrada.

Opera fredda

Opere pubbliche, quali carceri ed ospedali, per le quali il soggetto privato che le realizza fornisce direttamente i servizi alla PA e trae la propria remunerazione principalmente da pagamenti della stessa PA. La gara ottimizza i requisiti quantitativi/qualitativi delle specifiche per la costruzione e gestione dell'opera. Il canone pubblico comprenderà tutti i servizi resi dal concessionario e includerà degli elementi di incentivazione /penalizzazione in funzione del raggiungimento degli *standard*

Art. 3, lett. fff) (Contratto di *Partenariato pubblico privato*) - DEFINIZIONE FORMALE

eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, **trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità,** ... Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, **convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano per i soli profili di tutela della finanza pubblica,** i contenuti delle decisioni Eurostat;

Art. 180 D.Lgs . 50/2016 (Contratto di Partenariato pubblico privato) - DEFINIZIONE SOSTANZIALE

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, **i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o** da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.
3. Nel contratto di partenariato pubblico privato **il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità.**

Art. 180 D.Lgs . 50/2016 (Partenariato pubblico privato) I CONTRATTI DI PPP

Comma 8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 (Contratto di PPP) rientrano **la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi** **che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.**

Art. 180 D.Lgs . 50/2016 (Partenariato pubblico privato) Le Forme della remunerazione

1. Infatti la prima opzione di remunerazione, quella tipica a canone, solo perché più nota, è chiaramente indicata al comma 4 dell'art. 180: “A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice **può scegliere di versare un canone all'operatore economico** che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi”.

Art. 181 D.Lgs . 50/2016 (Partenariato pubblico privato) Le ricadute procedurali

L'art. 181 del Codice (Procedure di affidamento relative ai PPP) circoscrive la libertà invece valida solo per le concessioni: “**La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo**”.

- 1. Si noti la preoccupazione di includere anche il dialogo competitivo, ma di escludere tutto ciò che sia a libera strutturazione, quello che non abbia un modello procedimentale definito nel Codice e anche tutto ciò che spinge a comportamenti con tassi di negoziazione non codificati**
- 2. pertanto la “variante negoziale” non potrà essere importata nei procedimenti di PPP.**

Art. 181 D.Lgs . 50/2016 (Partenariato pubblico privato) Garanzie procedimentali – ADEGUATA ISTRUTTORIA

Art. 181, comma 3, dove “La scelta è preceduta da **adeguata istruttoria** con riferimento:

- 1) all’analisi della domanda e dell’offerta
- 2) della sostenibilità economico-finanziaria e
- 3) economico-sociale dell’operazione,
- 4) alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell’operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto”.

Art. 181 D.Lgs . 50/2016 (Partenariato pubblico privato) Garanzie procedurali – LIVELLO DI PROGETTAZIONE

- 1) SPARISCE LO STUDIO DI FATTIBILITA' Art. 14 DPR 207/2010
- 2) Art. 181, comma 2 del Codice, relativo alle procedure di affidamento dei contratti di PPP, in cui la PA deve porre a base di gara un **progetto definitivo** e anche
- 3) Art. 183 (Finanza di progetto), dove l'amministrazione pone a base di gara un progetto di fattibilità tecnica ed economica - che costituisce il primo livello di progettazione ex art. 23 del Codice - ed i concorrenti sono tenuti a presentare **nell'offerta un progetto definitivo**”

Art. 3 Il rischio operativo nel Codice D.Lgs . 50/2016

zz) «**rischio operativo**», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario.

bbb) «**rischio di disponibilità**», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per *standard* di qualità previsti.

ccc) «**rischio di domanda**», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.

LA NULLITA' DELLA CONCESSIONE PER EFFETTO DEL MANCATO TRASFERIMENTO DEI RISCHI SECONDO LE PRESCRIZIONI COMUNITARIE

1. TAR SARDEGNA N. 213 del 10 Marzo 2011 - Il contratto di concessione posto in essere senza una adeguata distribuzione dei rischi in violazione dei principi comunitari, e ciò vale anche per tutti i contratti di PPP, è nullo per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1344 del codice civile recante "contratto in frode alla legge" per conseguire un risultato precluso dall'ordinamento.

2. Del. CORTE DEI CONTI Sez. Controllo N.352 del 2 Settembre 2011 –

- a) La locazione finanziaria (contratto di PPP) possa rappresentare una forma di indebitamento vietata agli enti che hanno violato il patto di stabilità; con la conseguenza indicata nell' art. 20, commi 10 e 12, della legge 111 del 2011 che così recita: "I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli Enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli"

- b) Qualora le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento della commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico – finanziario una **sanzione pecuniaria fino a tre mensilità.**"

Art. 3, lett. fff) (Contratto di *Partenariato pubblico privato*) - DEFINIZIONE FORMALE

eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, **trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità,** ... Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, **convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano per i soli profili di tutela della finanza pubblica,** i contenuti delle decisioni Eurostat;

D.L. 31-12-2007 n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.

44. *Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato [\(162\)](#).*

1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [\(163\)](#).

Art.181 (Procedure di affidamento) NUOVO CODICE

4. L'amministrazione aggiudicatrice **esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti.** L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi.

Art.182 (Finanziamento del progetto) NUOVO CODICE

2. Il contratto definisce i rischi trasferiti le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del **rapporto contrattuale** e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del negozio tali da assicurare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico.

LA CONCESSIONE E IL RISCHIO OPERATIVO

Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e di non limitare il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato e che dispongono di idonei sistemi di monitoraggio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà del metodo, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e tenuto conto dei relativi importi, nonché adeguati sistemi di monitoraggio.

Il PPP nel Nuovo Codice: il Sistema di Monitoraggio B.I.M.

DECRETO BIM DM 560/2017

- Art. 1 - Finalità 1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, **delle amministrazioni concedenti** e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, **nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.**
- Art. 2 - Definizioni 1. d) concessioni di lavori, le concessioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera uu), del codice dei contratti pubblici; e) lavori complessi, ai fini dell'attuazione del presente decreto di cui all'art. 6, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice dei contratti pubblici, i lavori caratterizzati **da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici, ovvero da rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico ed in ogni caso tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali e/o il superamento dei costi previsti ...** Rientrano tra i lavori complessi altresì quelli determinati da esigenze **particolarmente accentuate di coordinamento e di collaborazione tra discipline eterogenee, la cui integrazione in termini collaborativi è ritenuta fondamentale;**

Il PPP nel Nuovo Codice: il Sistema di Monitoraggio B.I.M.

Art. 6 – Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Le stazioni appaltanti richiedono, come impone l'art. 6, l'uso degli strumenti e dei metodi BIM secondo la seguente tempistica:

1. per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o **superiore a 100 milioni di euro**, a decorrere dal **1° gennaio 2019**;
2. per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a **50 milioni di euro**, a decorrere dal **1° gennaio 2020**;
3. per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a **15 milioni di euro**, a decorrere dal **1° gennaio 2021**;
4. per le opere di importo a base di gara pari o superiore ai 5,2 milioni di euro, soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici (soglie comunitarie), a decorrere dal **1° gennaio 2022**;
5. per le opere di importo a base di gara pari o superiore a **1 milione di euro**, a decorrere dal **1° gennaio 2023**;
6. per le opere di importo a base di gara inferiore a **1 milione di euro**, a decorrere dal **1° gennaio 2025**.

Art. 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni Appaltanti

1. L'utilizzo dei metodi di cui all'articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è subordinato

all'adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di:

- a) un piano di formazione del proprio personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell'opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati;
- c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, il gestore del dato e la gestione dei conflitti.

2. Le stazioni appaltanti si adeguano, comunque, a quanto previsto dal comma 1 entro e non oltre le date fissate dall'articolo 6, comma 1, in relazione all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.

I CONTRATTI DI CONCESSIONE 2.€

Effettività del trasferimento del rischio operativo e obbligo di monitoraggio *in streaming* della concessione

(Direttiva 2014/23/UE Art. 5, comma 2)

La parte del rischio trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario **non sia puramente nominale o trascurabile.**

Effetti del monitoraggio *in streaming* 2.€ Project management + IT:

- 1) Trasferimento rischio effettivo – validità concessione
- 2) Decontabilizzazione Eurostat – Sec 95
- 3) Risparmio concessionario 30% - 35%
- 4) Controllo del concessionario in remoto in tutta le fasi di gestione e verifica del rispetto della compliance

Il PPP nel Nuovo Codice: il Sistema di Monitoraggio B.I.M.

IL NUOVO MONITORAGGIO – BIM (Building Information Modelling) – IT – Project Management

- 1) La chiave per ottenere concessioni di servizi fredde (ma anche di lavori) è il sistema di monitoraggio che deve consentire in tempo reale h/24 e con un grado elevato di dettaglio di verificare gli scostamenti dagli standard costruttivi e gestionali e applicare automaticamente le penali consentendo al concessionario di intervenire per il ripristino.
- 2) E un sistema software di gestione delle informazioni win – win del concessionario (riduzione dei costi e dei tempi) e concedente (consegna ai cittadini servizi in piena efficienza e con effettiva distribuzione dei rischi per la decontabilizzazione).
- 3) La PA deve imporlo nei bandi delle concessioni ai concessionari in modo che il cruscotto delle informazioni sia a propria disposizione per il controllo della concessione in remoto.

ANAC ha predisposto le **“Linee guida sui sistemi di monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”** che costituiscono norma di azione amministrativa non eludibile.

Il PPP nel Nuovo Codice: il Sistema di Monitoraggio B.I.M.

7. Il flusso informativo per il monitoraggio sui rischi – Linee guida ANAC

7.1 Ai fini del controllo sul mantenimento in capo al privato dei rischi allo stesso trasferiti, l'amministrazione aggiudicatrice deve disporre dei dati relativi alla gestione dei lavori e dei servizi e deve monitorarne periodicamente l'andamento. A tal fine, l'amministrazione individua i dati relativi alla gestione dei lavori o dei servizi rilevanti in relazione a ciascun rischio trasferito all'operatore economico, ricomprendendo tra di essi quelli utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario, come indicati al precedente paragrafo 4.1, in modo da poter rilevare gli scostamenti dai valori di equilibrio. In conformità a quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 5.4, nel contratto di PPP deve essere espressamente prevista, **tra gli obblighi a carico dell'operatore economico, la trasmissione all'amministrazione aggiudicatrice di tale flusso informativo, con cadenza prefissata nella documentazione di gara, tenendo conto del valore, complessità e durata del contratto medesimo.**

7.2 Per le operazioni di partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di opere pubbliche, gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 prevedono che le amministrazioni trasmettano dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tali opere alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. **Il sistema, basato su un'applicazione web, prevede alcune funzioni di "alert" nel caso di criticità nell'impostazione e attuazione del contratto, consentendo alle amministrazioni di compiere un controllo costante sugli elementi fondanti il trasferimento dei rischi, dalla fase programmatica alla conclusione del contratto.** La BDAP, al contempo, permette la visione di insieme sui contratti di PPP – anche per le esigenze di tutela della finanza pubblica – per tutte le amministrazioni interessate al corretto utilizzo dello strumento. **Il flusso informativo che le amministrazioni devono veicolare alla BDAP costituisce, di conseguenza, anche il contenuto informativo minimo della trasmissione dati che l'amministrazione deve richiedere all'operatore economico ai sensi del punto 7.1.**

7. Il flusso informativo per il monitoraggio sui rischi – Linee guida ANAC

7.3 Per acquisire dagli operatori economici i dati di cui al punto 7.1 le amministrazioni possono prevedere **l'implementazione di una piattaforma informatica condivisa tra amministrazione e operatore economico, nella quale possano essere inseriti, da entrambe le parti, i dati in questione non appena se ne abbia la disponibilità.** Tale piattaforma deve essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti e può costituire elemento di valutazione dell'offerta. In mancanza di piattaforma, l'acquisizione dei dati avviene mediante il sistema di posta elettronica certificata.

I CONTRATTI DI CONCESSIONE 2.€: Il primo esempio in Italia di Istituto penitenziario da realizzare in Finanza di Progetto

Effettività del trasferimento del rischio operativo e obbligo di monitoraggio *in streaming* della concessione
(Direttiva 2014/23/UE Art. 5, comma 2)

IL PENITENZIARIO DI BOLZANO IN PPP

Vedi i documenti di gara (bando del 14 luglio 2013 sul sito www.banditaltoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/50327) per la realizzazione del primo Istituto penitenziario di Bolzano in PPP.

In particolare nel disciplinare di gara è chiarito che **“per quanto concerne le penali, dovrà essere previsto un efficiente sistema di monitoraggio informatizzato delle inadempienze, per il rilevamento immediato “in tempo reale”, ed un sistema di applicazione delle penali automatico, conseguente al mero rilievo dell’inadempienza”**.

Offerta economicamente più vantaggiosa.

Per il Sistema di monitoraggio ed applicazione delle penali in fase di costruzione sono assegnabili **5 punti** e per il Sistema di monitoraggio ed applicazione delle penali in fase di gestione altri **5 punti**.

Art. 180 D.Lgs . 50/2016 (Partenariato pubblico privato) I CONTRATTI DI PPP

Comma 8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 (Contratto di PPP) rientrano **la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi** **che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.**

2015

Volume “**Finanza di Progetto: e Partenariato Pubblico Privato 2015** - Temi europei, istituti nazionali e operatività”, Editoriale Scientifica – Napoli, edizione 2015, a cura di **G. Cartei** e **M. Ricchi**, introduzione di **S. Gatti**.

Il volume raccoglie 27 contributi giuridico amministrativi, economico finanziari e tecnici con un indice ragionato.

Patrocinato dalla Conferenza delle Regioni, e ITACA e con il contributo di ABI, ANCE, CNA ANCIteleenergia, Borghi Servizi & Ambiente, Servizi parlamentari e IGI.

Finanza di Progetto

e Partenariato Pubblico-Privato 2015

Temi europei,
istituti nazionali
e operatività

a cura di
Gian Franco **Cartei**
Massimo **Ricchi**

introduzione di
Stefano **Gatti**



Editoriale Scientifica



Avv. Massimo Ricchi

**Consulente e Formatore sul PPP e la Finanza di Progetto
per le PA**



+39 347 225 3268



ricchi.massimo@gmail.com